

D & O Aziende

FAQ

Che cos'è una polizza D&O?

Le polizze D&O, "Directors and Officers Liability", non sono altro che l'impostazione anglosassone, ed in quanto tale più evoluta, delle nostre polizze di Responsabilità Civile degli Amministratori e dei Sindaci.

Perché stipulare una polizza D&O?

Gli artt. 2392, 2396 e 2407 del Codice Civile prevedono che Amministratori, Dirigenti e Sindaci rispondano in solido, personalmente ed illimitatamente con il loro patrimonio personale, per le violazioni degli obblighi e/o per la colposa inosservanza dei doveri loro imposti dalla Legge e dall'atto costitutivo.

Amministratori ed i dirigenti, come prescritto dal Codice Civile, devono "adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze".

Sappiamo tutti, però, che i ritmi vorticosi imposti dal mondo del lavoro ci portano spesso a dover decidere, sulla base di dati/informazioni talvolta incomplete, in tempi strettissimi, e ciò accade tanto più quanto la posizione all'interno di un'azienda è vicina al vertice (come per amministratori e dirigenti) e gli argomenti su cui decidere si moltiplicano. Si giunge quindi al punto in cui diventa quasi impossibile riuscire a motivare ogni scelta ed è proprio in questo contesto che nasce la necessità, per l'impresa, di dotarsi di una copertura assicurativa D&O, che permetta a tutto il "management" di svolgere serenamente, e quindi con efficienza, il proprio lavoro con la consapevolezza che le conseguenze di eventuali omissioni, violazioni, negligenze od errori non andranno ad intaccare il patrimonio personale dell'amministratore/dirigente responsabile.

Ovviamente oltre che da parte dell'impresa la richiesta della polizza assicurativa D&O trova origine anche da parte di amministratori, dirigenti e sindaci sempre più consapevoli dei rischi connessi alle loro responsabilità, anche alla luce dell'eco mediatico dei recenti tracolli finanziari che hanno coinvolto sia società straniere (es. Enron e Lehman Brothers) che nazionali (es. Parmalat, Cirio e Giacomelli). Giova a tal proposito, una volta in più, ricordare che amministratori e dirigenti rispondono in solido, personalmente ed illimitatamente con il loro patrimonio personale, per le violazioni degli obblighi

e/o per la colposa inosservanza dei doveri loro imposti dalla Legge e dall'atto costitutivo.

Quali sono gli obblighi di amministratori e dirigenti?

Esemplificando, tra gli obblighi più importanti, oltre che ad "adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze" (art. 2392 C.C.), in capo agli amministratori figurano:

- In caso di deleghe (art. 2381), l'obbligo da parte dei deleganti di valutare l'operato dei delegati sulla base delle informazioni e relazioni da esse ricevute (es. valutazione dell'assetto organizzativo dell'azienda, valutazione di piani strategici industriali e finanziari e più in generale dell'andamento della gestione) nonché l'obbligo dei delegati di adempiere ai loro incarichi.
- L'obbligo di ogni amministratore di informare (art. 2391) gli altri ed il collegio sindacale di interesse proprio o di terzi in operazioni della società.
- L'obbligo per l'amministratore delegato (art. 2391) di astenersi da operazioni in cui abbia interesse investendone il cda.
- L'obbligo di accertare le cause di scioglimento e convocare l'assemblea (art. 2485), conservando il potere di gestire la società ai fini di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale (art. 2486).
- L'obbligo di impugnare le delibere assembleari non conformi alla legge ed allo statuto.
- L'obbligo di impugnare le delibere consiliari assunte in conflitto di interesse.

Ma chi può avanzare richieste di risarcimento nei confronti degli amministratori sindaci e dirigenti ?

- La società stessa (company claim) a seguito di deliberazioni dell'assemblea (art. 2393) o singoli soci, gruppi di azionisti etc.. (art. 2393 bis).
- I creditori sociali (art. 2394).
- Il curatore fallimentare in caso di procedure concorsuali (art. 2394 bis).

- Ogni singolo socio che possa essere direttamente danneggiato da atti dolosi o colposi degli amministratori (art. 2395).
- I terzi in genere che possano essere danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori (Autorità governative/Pubblica Amministrazione, amministratori dissenzienti, concorrenti, associazioni, consumatori, etc...).
- Dipendenti.

E quali possono essere i motivi?

Alcuni esempi:

NEL CASO DI RICHIESTE DA PARTE DELLA SOCIETÀ O DI AZIONISTI:

- Amministratore che operi per un proprio interesse o in conflitto di interessi.
- Violazione dell'obbligo di non concorrenza da parte dell'amministratore.
- Violazioni fiscali contributive, non dolose, pregiudiziali per la società.
- Violazioni contabili, non dolose, pregiudiziali per la società.
- Frequente ricorso al credito bancario in caso di elevato indebitamento.

NEL CASO DI RICHIESTE DA PARTE DI CREDITORI SOCIALI:

- Amministratore che non ha adempiuto all'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale.

NEL CASO DI RICHIESTE DA PARTE DI TERZI:

- Concorrenza sleale e violazione norme antitrust (concorrenti).
- Mobbing, discriminazioni in genere, licenziamenti ingiustificati e violazione accordi sindacali (dipendenti).
- Violazione delle norme sulla pubblicità e sulla sicurezza del prodotto (associazioni di consumatori).